

## **Il nuovo sistema di vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera -2a parte**

Come abbiamo visto nell'ultimo numero de "La RIVISTA, il 1° gennaio 2009 entrerà in vigore la Legge federale svizzera sulla vigilanza dei mercati finanziari (LAUFIN). A partire da questa data l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, AUFIN, sarà operativa ed integrerà in un'unica struttura la vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni e su altri intermediari finanziari, "assorbendo" la Commissione federale delle banche (CFB), l'Ufficio federale delle assicurazioni private e l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

Il consiglio di amministrazione dell'AUFIN, i cui membri provengono in gran parte dalla CFB, fisserà gli obiettivi strategici, che dovrà sottoporre al Consiglio federale per approvazione, adotterà le ordinanze, le circolari, le direttive ed i regolamenti necessari per il funzionamento dei mercati finanziari come dell'AUFIN stessa. Il consiglio, inoltre, deciderà sugli affari di grande portata e redigerà la relazione di gestione. La direzione, nominata e controllata dal consiglio, sarà l'organo operativo dell'AUFIN. L'ufficio di revisione infine controllerà la contabilità, il conto annuale e il corretto funzionamento dei sistemi di pianificazione, di controllo, di condotta e di rapporto dell'AUFIN. L'AUFIN sarà probabilmente suddivisa in cinque dipartimenti: grandi banche; banche e agenti in valori; mercati (borse, OPA, ecc.); particolari campi di assicurazione (gruppi di assicurazioni, fondi di investimento); rami di assicurazione (ad esempio, assicurazione sulla vita, assicurazione dei danni, riassicurazione); servizi interni.

La LAUFIN armonizza e migliora gli strumenti di vigilanza già esistenti:

- verifiche, effettuate dall'AUFIN stessa, da terzi incaricati dall'AUFIN (società fiduciarie, avvocati) oppure da società di revisione incaricate dagli assoggettati alla vigilanza;
- gli assoggettati alla vigilanza, i loro uffici di revisione nonché chi detiene una partecipazione qualificata, devono fornire all'AUFIN tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti e notificare tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza;
- l'AUFIN avvisa le parti quando avvia un procedimento di accertamento perché vi sono indizi di violazione di disposizioni legali;
- se, da un procedimento di accertamento, risulta che chi è sottoposto alla vigilanza ha violato la legge, l'AUFIN provvede direttamente al ripristino della situazione conforme alla legge oppure, se ciò non è necessario, rende una decisione con i relativi provvedimenti;
- se constata una grave violazione delle disposizioni legali, l'AUFIN può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso qualsiasi soggetto sottoposto a vigilanza, per una durata massima di cinque anni;
- in caso di grave violazione delle disposizioni legali, l'AUFIN può pubblicare la sua decisione, passata in giudicato, con l'indicazione dei dati personali;

- l'AUFIN può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza;
- l'AUFIN può incaricare specialisti indipendenti di accertare la fattispecie rilevante o di attuare i provvedimenti da essa ordinati;
- come ultima ratio, l'AUFIN può revocare l'autorizzazione, il riconoscimento, l'abilitazione o la registrazione se chi è sottoposto a vigilanza non adempie più alle condizioni di esercizio dell'attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.

Ovviamente, l'AUFIN collaborerà con le altre autorità svizzere e con quelle estere di vigilanza sui mercati finanziari.

Le sanzioni amministrative elencate permetteranno all'AUFIN di agire preventivamente e in modo repressivo al fine di garantire il buon funzionamento dei mercati finanziari. La LAUFIN armonizza e inasprisce anche le sanzioni penali: per i delitti commessi intenzionalmente sarà comminata la detenzione sino a un massimo di tre anni o una multa che può essere molto alta, mentre, in caso di negligenza, la multa sarà limitata ad un massimo di CHF 250.000.

Si sono rese necessarie modifiche della legge sulle borse. Fra l'altro, per migliorare la trasparenza delle OPA, al 1° dicembre 2007 è stata abbassata la soglia minima per l'obbligo di dichiarare l'acquisto di titoli di partecipazione dal cinque al tre per cento dei diritti di voto. Ai fini del calcolo dei valori soglia, le azioni e le opzioni acquistate sono sommate all'acquisto. Grazie a questa modifica è possibile impedire che un investitore possa ottenere quasi il 10 per cento dei diritti di voto di una società senza essere obbligato a dichiarare l'operazione realizzata, semplicemente acquistando il 4,9 % delle azioni e il 4,9 % delle opzioni. Tra le novità vi è la possibilità di sospendere i diritti di voto in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione.

*calderan@altenburger.ch*